

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 01 in data 07 gennaio 2026

AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANTINCENDIO.

SCIA ANTINCENDIO PER ATTIVITÀ ALTEZZA ANTINCENDIO FABBRICATO Z18 VIA MAFFEI 63/63A E RELAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO ANTINCENDIO FABBRICATI IN SONDRIO VIA SCAMOZZI 7/9 E VIA MAFFEI 63/63A

il Direttore Generale

Premesso che:

- l'ALER di Bergamo Lecco Sondrio è obbligata ad ottenere i Certificati di Prevenzione Incendi per le attività soggette e definite dalla normativa D.P.R. 151/2011;
- tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sono inclusi la n. 74 - Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso, la n. 75 - Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m² e la n. 77 - Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m, fino a 32 m;
- le pratiche di rinnovo di dette attività possono essere svolte internamente in quanto trattasi di richieste di rinnovo periodico delle attività soggette da inviare presso i Comandi VVF di competenza tramite PEC o su portali dedicati;
- in fase di rinnovo di due attività legate agli edifici in Sondrio via Scamozzi 7-9 e via Maffei 63-63a presentate c/o il Comando VVF, rispettivamente in data 14/10/2025 e in data 10/11/2025, il Comando in data 13/11/2025 comunicava di avere sospeso le richieste di rinnovo causa presenza di impianti fotovoltaici nelle coperture dei due fabbricati che, anche se non a servizio degli stessi, possono costituire aggravio del rischio di incendio, richiedendo pertanto, l'integrazione dalla documentazione, con relazioni comprovanti il "non aggravio antincendio";

Considerato che:

- trattandosi di attività centrale termica per l'edificio in via Maffei 63-63a e autorimessa per il fabbricato in via Scamozzi 7-9, e vista l'urgenza dettata dal Comando VVF, l'Ufficio Manutenzione ha ritenuto opportuno contattare telefonicamente in via preventiva i professionisti antincendio con comprovata competenza in materia che negli anni hanno dato riscontro positivo per valutarne la loro immediata disponibilità;
- tra i vari professionisti l'unico con competenza c/o il Comando VVF di Sondrio e disponibile ad operare nei tempi prescritti dell'Ufficio Prevenzione Incendi è stato il Per. Ind. Nobili Michele che è stato immediatamente coinvolto nella fase preliminare di valutazione;
- a seguito di incontro in data 9/12/2025 con il Funzionario VVF è emersa l'urgenza di integrare dette pratiche, con una SCIA Antincendio per il fabbricato in via Maffei 63-63a, con due relazioni di non aggravio del rischio antincendio, una per ogni edificio, il prima possibile, in quanto ad oggi le certificazioni delle attività antincendio risultano sospese in attesa delle relazioni di cui sopra.

Acquisita dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Fabio Moraschinelli, la proposta di assunzione del presente atto, supportata dalle seguenti considerazioni e motivazioni:

- ai fini della sistemazione delle due pratiche è necessario procedere immediatamente all'adeguamento normativo antincendio per il fabbricato in Sondrio via Maffei 63-63a presentando SCIA antincendio e la predisposizione delle due relazioni di non aggravio;
- è confermata l'indisponibilità delle risorse umane necessarie a svolgere internamente il servizio;

- è pertanto possibile procedere autonomamente, mediante piattaforma SINTEL, all'acquisizione ai sensi della normativa vigente;
- a seguito di richiesta telefonica, lo studio tecnico per. ind. Nobili Michele via Nobili n. 1 - 23020 Poggiridenti (SO) C.F. NBLMHL79A061829B - P.IVA 00833970148, in data 5/12/2025 ha presentato preventivo, protocollato in data 12/12/2025 al n. 34572, per un importo complessivo di euro 6.200,00 oltre IVA, bolli, cassa e oneri accessori;

Richiamate le Direttive regionali per l'anno 2025, approvate con DGR XII/4277 del 30/04/2025, ai sensi delle quali le ALER:

- sono tenute ad acquisire le categorie merceologiche descritte nel DPCM del dicembre 2015, aggiornate attraverso il DPCM del 11 luglio 2018, esclusivamente tramite i soggetti aggregatori, nel quadro delle disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nuovo Codice degli appalti;
- sono tenute ad aderire alle convenzioni attivate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.a. (ARIA), tramite l'utilizzo del Negozio elettronico (NECA), agli accordi quadro e ad ogni altro strumento contrattuale attivo presso ARIA;
- qualora le procedure di acquisto necessarie non rientrino nella programmazione di ARIA S.p.a., sono tenute a valutare l'esecuzione di una gara aggregata;
- le procedure effettuate in via autonoma dovranno svolgersi sulla piattaforma regionale SINTEL, così come normato dall'art. 1, comma 6, della L.R. 33/2007; eventuali deroghe dovranno avere motivazioni tracciabili negli atti assunti;

Richiamati altresì:

- gli artt. 5 e 11 del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi – contratti sottosoglia, approvato con Provvedimento del Presidente n. 105 del 18/11/2019 e modificato con Provvedimento del Presidente n. 74 del 25/05/2021, letto quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- gli artt. 1 (principio del risultato), 2 (principio della fiducia) e 3 (principio dell'accesso al mercato) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. a cui l'Amministrazione è tenuta nell'espletamento delle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- l'art. 15 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. il quale prevede che per ogni intervento venga nominato un Responsabile Unico del Progetto per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- l'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., il quale stabilisce che i servizi di importo inferiore a 140.000 euro, possono essere affidati mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 e s.m.i. che, all'art. 3, comma 1, lettera d), definisce l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- l'art. 18 comma 1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., il quale stabilisce che per gli affidamenti diretti il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o

sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Richiamato l'art. 17 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., che al comma 2 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Preso atto che l'art. 52 comma 1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. stabilisce che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli del Dirigente dell'Area Tecnica, arch. Lino Antonio Saligari, del Dirigente dell'Area Appalti-Contratti e Affari Generali e del Dirigente dell'Area Amministrativa ad interim, dr.ssa Lorella Sossi in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto sotto i profili di competenza;

Visto l'art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale;

Determina

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di nominare Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'iniziativa di cui trattasi geom. Fabio Moraschinelli;
2. di autorizzare l'affidamento del servizio per l'adeguamento antincendio:
 - ✓ per il fabbricato in Sondrio via Maffei 63-63a con la redazione di SCIA Antincendio e relazione di non aggravio del rischio antincendio;
 - ✓ per il fabbricato in Sondrio via Scamozzi 7-9 con predisposizione di relazione di non aggravio del rischio antincendio;allo studio tecnico per. ind. Nobili Michele via Nobili n. 1 - 23020 Poggiridenti (SO) C.F. NBLMHL79A06I829B - P.IVA 00833970148;
3. di quantificare l'importo del contratto in euro 6.200,00 oltre IVA di legge, bolli, cassa e oneri accessori, per le seguenti attività: SCIA Antincendio e due relazioni di non aggravio;
4. di disporre che, acquisita la conferma dell'offerta tramite Piattaforma SINTEL, la presente sia da intendersi quale aggiudicazione efficace;
5. di dare atto che la stipula del contratto è disposta mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
6. di demandare agli uffici competenti le attività necessarie all'esecuzione della presente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Cav. Dr. Corrado Pietro Attilio Della Torre

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)